Penale Sent. Sez. 6 Num. 34277 Anno 2020

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 26/10/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1. Giampieri David, nato a Ancona il 17/03/1967
- 3. Giampieri Donatella, nata a Ancona il 18/01/1961

avverso la sentenza del 16/09/2019 del Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona disponeva, su richiesta dello Stato di San Marino, il riconoscimento a fini esecutivi della sentenza del Tribunale di San Marino che aveva ordinato nei confronti di David Giampieri e Donatella Giampieri la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità sino alla concorrenza, rispettivamente, di euro 360.875,84 e 250.000,00.



La Corte di appello dava atto che i predetti erano stati condannati in via definitiva con la citata sentenza per il reato di riciclaggio e che veniva in applicazione la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, ratificata in Italia con I. n. 328 del 1993, e l'art. 735-bis cod. proc. pen., introdotto quest'ultimo al fine di consentire di dare esecuzione agli obblighi nascenti da tale accordo internazionale.

Era pertanto irrilevante che, all'epoca di commissione dei fatti di riciclaggio, non vi fosse in Italia una previsione normativa sulla confisca per equivalente.

- 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti interessate, denunciando, con atti separati, sottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
- 2.1. Violazione degli artt. 240 (*rectius* cod. pen.) e 733, comma 1-*bis*, 735-*bis* cod. proc. pen.

La confisca si pone in insanabile contrasto con le norme nazionali in tema di confisca che all'epoca dei fatti non consentiva in Italia la confisca per equivalente o la consentiva solo per taluni reati sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018. Pertanto, nel caso in esame era consentito dare esecuzione soltanto per la confisca del profitto in via diretta.

Per Donatella Giampieri, si fa altresì presente che nella sentenza di San Marino alla predetta è stato contestato il trasferimento della somma di 250.000 euro a favore di David Giampieri e da tale data la stessa non ha avuto più la disponibilità della somma, di guisa che alla stessa non poteva essere confiscata la somma, in quanto non qualificabile come profitto neppure indiretto o mediato del reato.

La Corte di appello ha apoditticamente affermato la mancanza di procedimenti ostativi al riconoscimento *ex* art. 733, comma 1-*bis* cod. proc. pen. senza fornire alcun elemento probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. I ricorsi sono inammissibili.
- 2. La questione in ordine alla applicabilità della confisca per equivalente è stata già affrontata da questa Corte e correttamente a tali arresti si è conformata espressamente la Corte di appello.
- Si è infatti affermato che il riconoscimento della sentenza straniera che dispone la confisca per equivalente opera anche laddove tale misura non fosse stata, al momento della commissione del fatto, prevista dalla legge italiana (Sez. 6, n. 2189 del 11/12/2018, dep. 2019, Benini, Rv. 274927).



Come evidenziato dalla Corte di appello, nel sistema di cooperazione giudiziaria a fini di confisca, introdotto dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, l'obbligo assunto dall'Italia con la sua ratifica prevedeva la esecuzione nello Stato di provvedimenti di confisca per equivalente anche se non previsti dall'ordinamento per casi nazionali.

A tal fine è stata introdotta la disposizione contenuta nell'art. 735-bis cod. proc. pen., che costituisce una espressa eccezione alla regola generale in tema di riconoscimento di un ordine straniero di confisca della cosiddetta "doppia confiscabilità".

Pertanto, le censure sul punto sono manifestamente infondate, restando assorbite le critiche della ricorrente Donatella Giampieri sulla disponibilità della somma confiscata.

- 3. Generico e comunque precluso è il motivo in ordine alla mancanza di procedimenti penali ostativi. In questa sede sono ammessi come motivi di annullamento solo le ipotesi di violazione di legge e non viene in considerazione la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, che nel caso in esame ha in ogni caso accertato la mancanza di procedimenti penali in Italia a carico dei ricorrenti per lo stesso fatto.
- 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2020.

 \sim \sim \sim